

# **Tempo Libero Società Cooperativa Sociale Onlus**

---

## **PARTE GENERALE**

### **Modello 231/01 di Organizzazione Gestione e Controllo**

Rev. 00 del 10/06/2015

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2015

**INDICE**

Termini e definizioni .....	3
PREMESSA .....	4
<b>1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....</b>	<b>5</b>
1.1 La responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche.....	5
1.2 I reati “presupposto” .....	6
1.3 Le sanzioni.....	10
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI TEMPO LIBERO.....</b>	<b>11</b>
2.1 Descrizione della cooperativa .....	11
2.2 Linee Guida delle associazioni di categoria .....	12
2.3 Metodologia adottata .....	12
2.4 Destinatari e Struttura del Modello 231/01 di Tempo Libero .....	12
2.5 Adozione del Modello .....	13
<b>3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>14</b>
3.1 Composizione e collocazione .....	14
3.2 Nomina dell’Organismo di Vigilanza.....	14
3.3 Poteri e Funzioni dell’Organismo di Vigilanza .....	15
3.4 Comunicazione fra l’OdV e gli organi societari.....	16
<b>4. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 231/01.....</b>	<b>17</b>

**Termini e definizioni****Cooperativa**

Si intende la Società Cooperativa Sociale - Onlus "Tempo Libero".

**Modello Organizzativo o Modello**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo i requisiti del D.Lgs. 231/2001.

**OdV**

Acronimo di "Organismo di Vigilanza". Si intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

**CdA**

Acronimo di Consiglio di Amministrazione.

**D. Lgs. 231/2001**

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.

**PREMESSA**

Lo scopo del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (nel seguito denominato anche "Modello Organizzativo") è di escludere la responsabilità amministrativa della cooperativa TEMPO LIBERO (di seguito Cooperativa) nel caso di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 da parte di soci, amministratori, dipendenti o, in generale, collaboratori.

L'obiettivo specifico è di ottimizzare il sistema di controllo in modo finalizzato al rispetto dei dettami del D.Lgs 231/2001 e quindi:

- porre le condizioni per prevenire i reati, evitando sanzioni e provvedimenti;
- evitare in ogni caso comportamenti inidonei e non etici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei confronti di tutte le parti interessate da parte di chi opera presso la Cooperativa (dipendenti, collaboratori) e di chi opera per conto della stessa (fornitori, partners, ecc).

L'ambito di applicazione del Modello Organizzativo è costituito da tutte le aree di processi aziendali interni ed esterni della Cooperativa.

## **1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

### **1.1 La responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” – emanato in esecuzione della delega di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - ha introdotto nel sistema normativo italiano il concetto di responsabilità penale per le persone giuridiche, adeguando la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Il citato Decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta delle società per alcuni reati, commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse da:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cosiddetti Soggetti Apicali);
- Persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti Soggetti Subordinati).

Tale responsabilità, denominata amministrativa dal Legislatore, ma caratterizzata dall’esistenza di profili di rilievo penale a carico degli enti, si affianca alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato. La responsabilità amministrativa dell’Ente viene esclusa nell’ipotesi in cui l’agente abbia commesso il fatto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi estranei.

La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio delle società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose. E’ quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale della società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno alla società (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.

I suddetti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo (OdV) deputato da vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello;
- Introdurre un Sistema Sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## 1.2 I reati “presupposto”

I reati, che se commessi da parte dei soggetti apicali o subordinati comportano in capo alla Società la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231/01, sono contenute nel capo I, sezione III, del medesimo testo di legge.

I reati, che se commessi da parte dei soggetti apicali o subordinati comportano in capo alla Società la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231/01, sono contenute nel capo I, sezione III, del medesimo testo di legge.

La prima tipologia di reati cui consegue la responsabilità amministrativa della Società è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231/01, ovvero:

- **indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico** (316 ter cod. pen.),
- **truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico** (art. 640, Il comma, n. 1, cod. pen.),
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis cod. pen.),
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 640 ter cod. pen.),
- **corruzione per atto d’ufficio** (artt. 318 e 321 cod. pen.),
- **corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio** (artt. 319 e 321 cod. pen.),
- **corruzione in atti giudiziari** (artt. 319 ter e 321 cod. pen.),
- **istigazione alla corruzione** (art. 322 cod. pen.),
- **corruzione di persone incaricate di pubblico servizio** (art. 322 cod. pen.),
- **concussione** (art. 317 cod. pen.),
- **malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 316 bis cod. pen.),
- **peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri** (art. 322 bis cod. pen.).

L’art. 25 bis del Decreto 231/01, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409, (recante disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro, in vigore dal 27 settembre 2001) richiama i reati di **falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**, ovvero:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 cod. pen.),
- **alterazione di monete** (art. 454 cod. pen.),
- **spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 cod. pen.),
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 cod. pen.),
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 cod. pen.),
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 cod. pen.),
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 cod. pen.),
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 cod. pen.),

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa della Società è, inoltre costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25-ter del Decreto 231/01, disposizione introdotta dal Decreto 231/01 legislativo 11 aprile 2002 n.61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n.262, la cui versione aggiornata è in vigore dal 12 gennaio 2006:

- **false comunicazioni sociali** (art. 2621 cod.civ.),
- **false comunicazioni sociali in danno dell'ente, dei soci o dei creditori** (art. 2622 cod.civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 262/2005),
- **falso in prospetto** (art. 2623 cod.civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58),
- **falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della ente di revisione** (art. 2624 cod.civ.),
- **impedito controllo** (art. 2625 cod.civ.),
- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 cod.civ.),
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 cod.civ.),
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della ente controllante** (art. 2628 cod.civ.),
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 cod.civ.),
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629 bis cod.civ.),
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 cod.civ.),
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 cod.civ.),
- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 cod.civ.),
- **aggiotaggio** (art. 2637 cod.civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62),
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 cod.civ., modificato dalla Legge n. 62/2005 e dalla Legge 262/2005).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge del 14 febbraio 2003, n. 7, che ha ratificato la Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo, è stato introdotto l'art. 25 quarter, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalla leggi speciali.

Successivamente la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. 25 quinquies, a mente del quale la Società è responsabile dei **delitti contro la personalità individuale**, contenente misure contro la tratta delle persone, la cui versione aggiornata è in vigore dal 2 marzo 2006 (art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.).

Più di recente la L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231/01. E' stato infatti introdotto l'art. 25 sexies, relativo ai reati di **abuso dei mercati** (c.d. market abuse: artt. 184, 185 del D. lgs. N. 58/1998).

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha inoltre introdotto l'art 25 quarter 1 del Decreto 231/01, che prevede la responsabilità amministrativa da reato della Società nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**. Tale Legge ha dettato le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere la pratica di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, in vigore dal 2 febbraio 2006.

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 Maggio 2001, ha previsto la responsabilità delle Società per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Il Legislatore italiano ha poi novellato il Decreto 231/01 mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231.

Con la Legge n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto 231/01, poi sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità delle Società per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e delle sicurezza sul lavoro**.

Il D.Lgs. n. 231/2007, viceversa, ha introdotto l'art. 25 *octies* del Decreto 231/01, a mente del quale la Società è responsabile per la commissione dei **reati di ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 *bis* cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* cod. pen.)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. 24 *bis* del Decreto 231/01, che estende la responsabilità delle Società anche ad alcuni **reati c.d. informatici**.

Nel Luglio 2009, alcune importanti novità sono state apportate al D.Lgs 231/2001.

In particolare:

- il 2 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che prevede, tra l'altro, l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001, dell'articolo **24-ter-delitti di criminalità organizzata**;
- il 9 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge 1195 B, che, tra l'altro, modifica l'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001 ed inserisce nel medesimo Decreto 231/01 l'**art 25 bis. 1 - delitti contro l'industria e il commercio** e l'art 25 nonies **-delitti in materia di violazioni del diritto d'autore**.

Pertanto, sono state introdotte nel novero dei reati presupposto le seguenti fattispecie:

1) reati previsti dall'art. 24-ter:

- **delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);**
- **associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);**
- **scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);**
- **sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);**
- **associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)**
- **associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);**
- **delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)**



Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2) reati previsti dall'art. 25-bis:

- **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.);
- **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (Art. 474 c.p.)

3) reati previsti dall'art. 25-bis.1:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.);
- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.);
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.);
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.);
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.);
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.);
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.);
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.).

4) reati previsti dall'art. 25 nonies:

- **Sanzioni penali in materia di diritto d'autore ai sensi degli Artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore).**

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto 231/01 punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora alla Società sia stata applicata, ai sensi del Decreto 231/01, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Il D.Lgs 121/2011 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2011 ha introdotto nel D.Lgs 231/01 l'art. 25-undecies i "**Reati ambientali**" estendendo la responsabilità amministrativa anche per i reati ambientali introdotti nel codice penale ( introduzione dell'art. 727-bis e 733-bis) e previsti dalla normativa di settore: D. Lgs. 152/2006 (modificata), legge 7 febbraio 1992, n. 150, legge 28 dicembre 1993, n. 549 e D. Lgs.6 novembre 2007, n. 202.

Il D. Lgs. 109/2012, recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ha introdotto l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

La legge anticorruzione n.190 del 2012 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal Decreto 231/2001 i **reati di corruzione tra privati** (art.25 decreto) e **l'induzione indebita a dare o promettere utilità** (art.25-ter decreto).

### 1.3 Le sanzioni

Per quanto concerne le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato, il Decreto 231/01 ne individua una serie articolata.

In sintesi, esse sono così riassumibili:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. da 10 a 12);
- **sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17);
- **confisca** (art. 19);
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18).

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità della Società, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

### 1.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità dell'Ente: l'adozione e l'effettiva implementazione del Modello 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo

In presenza di reati commessi dai soggetti apicali o subordinati, compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società al quale questi soggetti sono funzionalmente collegati, gli artt. 6 e 7 del Decreto 231/01 dispongono che la responsabilità della Società non sussiste laddove questi abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quelli che si sono verificati.

Ferma l'adozione del Modello 231/01, la normativa in esame prevede altresì che:

- la Società abbia provveduto all'istituzione di un Organismo di controllo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
- l'Organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione ed all'osservanza del Modello 231/01;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello 231/01;

Il Decreto 231/01 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello 231/01 di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato.

La finalità del Modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta previsto dall'art. 6 del Decreto 231.

Il Modello 231/01 non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette alla Società di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI TEMPO LIBERO**

### **2.1 Descrizione della cooperativa**

Tempo Libero è una cooperativa sociale che si propone di realizzare, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, attività sociosanitarie, educative ed assistenziali, rivolte principalmente, anche se non esclusivamente, a minori, giovani e persone con problemi di carattere sociale o particolare svantaggio.

Tra i principali servizi erogati:

- servizi informativi e di orientamento rivolti a minori, giovani, disoccupati e cittadini immigrati;
- servizi formativi rivolti a minori, adolescenti e persone in situazione di disagio;
- attività di assistenza scolastica e domiciliare;
- servizi per la disabilità;
- centri di aggregazione giovanile;
- centri ricreativi estivi;
- progetti dedicati alla mobilità internazionale per i giovani;
- servizi per l'infanzia;
- progetti di inclusione sociale e di educazione interculturale.

L'attività della cooperativa viene annualmente rendicontata agli stakeholder nel bilancio sociale pubblicato sul sito istituzionale ([www.cooptempolibero.it](http://www.cooptempolibero.it)), a cui si rimanda per avere informazioni sull'attività della cooperativa e sulla struttura organizzativa.

Il modello di governo della cooperativa è il seguente:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di amministrazione;

In allegato la composizione degli organi sociali, il sistema di deleghe in essere e l'organigramma della cooperativa (Allegato Governance).

L'assetto organizzativo è caratterizzato da unità organizzative di supporto che operano per la struttura e unità specifiche dedicate ai servizi distinte tra Servizi per Infanzia e adolescenza e Servizi di Inclusione Sociale.

L'organigramma è definito e costantemente aggiornato, sono attribuiti con chiarezza ruoli e responsabilità.

La cooperativa è certificata secondo i requisiti ISO 9001/2008 per la Progettazione ed erogazione di servizi socio educativi: Informagiovani, Orientamento, Formazione, Centri di Aggregazione Giovanile e Ludoteche, Infanzia.

Ciò comporta un costante aggiornamento dei processi e dei mansionari in essere, ed un'attenzione costante per il miglioramento continuo della qualità del servizio.

## 2.2 Linee Guida delle associazioni di categoria

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello 231/01 si conforma alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001" di Confcooperative associazione di categoria cui aderisce la cooperativa Tempo Libero.

## 2.3 Metodologia adottata

Come da indicazioni nelle Linee Guida di Confcooperative il Modello è stato realizzato in base alla seguente metodologia:

- **Fase1:** mappatura dei processi aziendali per identificazione delle aree sensibili - evidenziando in maniera particolare gli ambiti in cui siano presenti contatti diretti con la PA o con Incaricati del Servizio Pubblico - valutazione dei rischi potenziali per ogni area/processo – evidenziando le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali;
- **Fase 2:** valutazione/ costruzione/ adeguamento del sistema di controllo interno, per portare i rischi rilevati ad un livello accettabile (realizzazione del sistema di controllo e prevenzione);
- **Fase 3:** adozione del Modello e sua comunicazione ai soggetti interessati.

## 2.4 Destinatari e Struttura del Modello 231/01 di Tempo Libero

Il presente Modello, ex art. 5 del Decreto, è destinato a:

- i lavoratori soci e non soci;
- gli amministratori e i membri degli altri organi sociali;
- collaboratori esterni e liberi professionisti, che intrattengono rapporti non occasionali con la cooperativa;
- i partner (cioè i soggetti che partecipano con la cooperativa ad accordi associativi, non temporanei, di natura imprenditoriale in qualunque forma realizzati).

Altri fornitori e/o consulenti che non rientrano nelle categorie sopra previste (terzi destinatari) non sono soggetti ad alcuna attività di vigilanza da parte della cooperativa che di conseguenza, non può essere ritenuta responsabile per i comportamenti illeciti tenuti da tali soggetti.

Tuttavia poiché astrattamente è possibile che si configuri una coincidenza di interessi nella commissione dei reati da parte di questi soggetti per uno o più reati previsti nel Decreto 231/01, la cooperativa vincola gli stessi al rispetto di specifiche prescrizioni del Codice Etico del quale viene loro consegnata una copia controfirmata per accettazione.

Il Modello risulta strutturato in una Parte Generale e una Parte Speciale.

Nella **parte generale** sono riportate:

- le finalità, i contenuti ed i reati previsti dal Decreto (in sintesi i riferimenti normativi);
- descrizione della struttura organizzativa della cooperativa;
- le caratteristiche del Modello adottato e approccio metodologico;
- le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi interni che questo alimenta;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la formazione e l'aggiornamento.

Nelle **parte speciale** sono descritti i rischi specifici e le attività sensibili a cui sono associati i reati elencati nella "mappa" rischi. Vengono inoltre descritti il sistema di controllo e le azioni suggerite o Protocolli da attuare per ridurre i rischi evidenziati (gestione del rischio o *risk management*).

Parte integrante del Modello di Organizzazione e controllo sono inoltre il **Codice Etico** e **Sistema Disciplinare**.

Il Codice Etico riporta i principi generali e comportamentali a cui la Cooperativa riconosce valore etico e a cui devono conformarsi tutti i destinatari (amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori, consulenti e fornitori, etc.).

Nel Sistema Disciplinare sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni (amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e terzi destinatari), le possibili violazioni al Modello 231/01 e relative sanzioni astrattamente comminabili, nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni per le categorie di destinatari evidenziate.

Sono Allegati al Modello:

- Sistema di Governance e Organigramma;
- Flussi OdV;
- Procedure attuative aziendali e/o Protocolli, Job description, etc;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Elenco dei reati.

## **2.5 Adozione del Modello**

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto l'approvazione e l'adozione formale del Modello, così come le successive modifiche ed integrazioni, avvengono con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche al Modello possono ritenersi necessarie a seguito di aggiornamenti normativi, cambiamenti nell'organizzazione, nei processi e nelle attività aziendali, al verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.).

Dopo la delibera del CdA, è compito dell'Organismo di Vigilanza procedere all'attuazione e alla diffusione delle innovazioni apportate.

Gli allegati al Modello, essendo documenti operativi e soggetti a revisione costante non richiedono l'aggiornamento dell'intero Modello ed una formale approvazione del C.d.A. ma una delibera dell'O.d.V., previa approvazione dei contenuti da parte del Presidente.

### 3. ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1 Composizione e collocazione

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett. *b*) e 7, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve possedere requisiti di: autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione e onorabilità.

**Autonomia:** deve essere assicurata all'O.d.V. completa autonomia, intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'Organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi e non dovrà in alcun modo essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione della propria attività. L'autonomia comporta infine la possibilità per l'organismo di vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato.

**Indipendenza:** la posizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

**Professionalità:** il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del *curriculum vitae* e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, occorre che l'O.d.V. sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, pratica professionale legale, oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva e consulenziale.

**Continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'O.d.V.

**Onorabilità:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV di Tempo Libero è un organo collegiale composto da tre membri, di cui due esterni ed uno interno. Il Presidente verrà designato tra i membri esterni.

#### 3.2 Nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione; contestualmente viene adottato il presente Modello 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Gli amministratori definiscono le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV.

Al momento della nomina, viene concordato un autonomo budget di spesa. Esso sarà concordato annualmente con il Cda. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura.

### 3.3 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto:

- **verifica e vigilanza sul Modello 231/01, ovvero:**
  - verificare l'adeguatezza del Modello 231/01, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
  - verificare l'effettività del Modello 231/01, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello 231/01 stesso.
  
- **aggiornamento del Modello 231/01, ovvero:**
  - curare l'aggiornamento del Modello 231/01, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o riscontrate significative violazioni del Modello 231/01;
  
- **informazione e formazione sul Modello 231/01, ovvero:**
  - promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello 231/01 presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (Destinatari);
  - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello 231/01 da parte di tutti i destinatari;
  - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello 231/01.
  
- **gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:**
  - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello 231/01;
  - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello 231/01, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
  - informare gli organi competenti, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
  - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello 231/01 ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
  - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231/01.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della cooperativa, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;

- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231/01;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio del personale della cooperativa ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata dal Consiglio di Amministrazione.

### **3.4 Comunicazione fra l'OdV e gli organi societari**

In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto 231/01 l'OdV comunica al Consiglio di Amministrazione e al Revisore le conclusioni relative all'attività di verifica effettuate.

Nelle relazioni periodiche, l'OdV riferisce al Cda l'attività di verifica svolta, dando particolare risalto ai rilievi emersi e alle eventuali integrazioni da adottare. A loro volta, il Cda e il Revisore potranno chiedere di convocare l'OdV in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti o approfondimenti in merito alla concreta attuazione del Modello 231/01 o in presenza di violazioni dello stesso da parte di funzionari o di dipendenti delle Società.

### **3.5 Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza**

Il sistema delle deleghe e dei poteri attribuiti ai funzionari e ai dirigenti, nonché le eventuali modifiche, deve essere comunicato all'OdV.

Devono essere inoltre comunicati con tempestività all'OdV anche i seguenti documenti e informazioni:

- provvedimenti o notizie relativi all'avvio di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al decreto 231/01;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231/01 ;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello 231/01, con evidenza dei provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;

Le segnalazioni in merito a possibili violazioni del Modello 231/01 dovranno essere effettuate in forma scritta non anonima, e potranno arrivare a conoscenza dell'OdV mediante appositi canali riservati.

Esaminate le segnalazioni ricevute, l'OdV valuta le indagini da eseguire e le modalità più adatte. L'OdV motiva per iscritto la decisione di procedere a un'accurata indagine interna o l'archiviazione della segnalazione.

L'OdV deve relazionare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione e al Revisore sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale.

Altri report sull'attività dell'OdV potranno essere redatti su specifica richiesta del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Revisore e del Comitato di Direzione.



#### **4. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 231/01**

Tempo Libero si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i principi contenuti nel Modello 231/01 e nel Codice Etico ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.

Il Modello 231/01 è comunicato formalmente agli organi sociali e al personale della cooperativa, mediante una riunione informativa (su finalità e contenuti del Modello 231/01), e consegna di una copia del Modello 231/01 e del Decreto 231/01, anche su supporto informatico e/o in via telematica. Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'ODV.

Per i nuovi assunti si prevede la consegna di un set informativo, costituito dal presente Modello 231/01, dal Decreto 231/01 e dal Codice Etico e con cui assicurare agli stessi le conoscenze considerate di maggior rilievo.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello 231/01, lo stesso è reso disponibile sul sito della Cooperativa. In riferimento a tale aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello 231/01, nonché dei protocolli ad esso connessi da parte di terzi destinatari, è previsto l'inserimento nei contratti di riferimento di un'apposita clausola e, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa.

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello 231/01 con tutti i suoi elementi costitutivi a tutti i livelli, soprattutto in seguito agli aggiornamenti, il Consiglio di amministrazione in collaborazione con l'Odv, annualmente pianifica ed attua adeguati interventi informativi rivolti al personale ed a collaboratori esterni. In particolare prevede:

- sessioni specifiche basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza;
- sessioni specifiche basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza a seguito di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

Il programma di informazione e di coinvolgimento dei destinatari del Modello 231/01 è definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato.

In aggiunta all'attività di informazione dei destinatari, l'Odv ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione di iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello 231/01 e dei protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno delle Società.

È previsto che i principi del Modello 231/01 ed in particolare quelli del Codice Etico, che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (corsi, seminari, questionari, etc..), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici piani, approvati dal CdA. Il livello di formazione va applicato con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse interne delle aree sensibili.